



ALLEGATO B

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)**



INDICE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	2
Articolo 3 - Presupposto	2
Articolo 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti.....	3
Articolo 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Articolo 6 - Soggetti passivi	5
Articolo 7 - Esclusioni	5
Articolo 8 - Determinazione della superficie tassabile	7
Articolo 9 - Determinazione della tariffa del tributo	8
Articolo 10 - Istituzioni scolastiche statali.....	8
Articolo 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	8
Articolo 12 - Piano economico-finanziario.....	9
Articolo 13 - Articolazione delle tariffe del tributo	9
Articolo 14 - Tariffa per le utenze domestiche	9
Articolo 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	10
Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	11
Articolo 17 - Obbligazione tributaria.....	11
Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio.....	12
Articolo 19 - Zone transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità”.....	12
Articolo 20 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	13
Articolo 21 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	13
Articolo 22 - Riduzione per le utenze non domestiche.....	13
Articolo 23 - Riduzioni per cessione di eccedenze alimentari.....	14
Articolo 24 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche ..	15
Articolo 25 - Altre agevolazioni	16
Articolo 26 - Cumulo delle riduzioni.....	17
Articolo 27 - Tributo giornaliero	17
Articolo 28 - Tributo provinciale	18
Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione	18
Articolo 30 - Termini e decorrenza e contenuto della dichiarazione.....	19
Articolo 31 - Periodi di applicazione del tributo	20
Articolo 32 - Riscossione	20
Articolo 33 - Rimborsi, compensazione e rateizzazioni	22
Articolo 34 - Gestione e compiti del funzionario responsabile	22
Articolo 35 - Verifiche ed accertamenti.....	23
Articolo 36 - Sanzioni ed interessi.....	24
Articolo 37 - Accertamento con adesione.....	24
Articolo 38 - Importi minimi	24
Articolo 39 - Trattamento dei dati personali	25
Articolo 40 - Entrata in vigore	25
ALLEGATO 1	26
ALLEGATO 2	27



Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa.

Articolo 3 - Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla



produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalle leggi regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lett. b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato 2 a questo regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato 1 di questo regolamento);

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;



- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

Articolo 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.



Articolo 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. L'esclusione non si applica alle aree scoperte destinate a parcheggio operativo, che si intendono aree operative, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria mediante apposita istanza motivata e documentata;
 - h) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - i) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.



2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di Legge vigenti.

4. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto	60%
Panifici, pasticcerie e macellerie	50%
Cantine vinicole e caseifici	50%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
Officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
Laboratori fotografici ed eliografie	40%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine,	10%
Lavanderie e tintorie	50%
Strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella



prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.



Articolo 9 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 della normativa vigente e degli artt. 13, 14 e 16 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinati sulla base del Piano economico-finanziario (PEF), predisposto ai sensi dell'articolo successivo, trasmesso al Comune dall'Ente territorialmente competente (ETC), attualmente individuato nell'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura del contributo a tale titolo erogato dallo Stato, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



Articolo 12 - Piano economico-finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e s.m.i. e lo trasmette all'Ente territoriale competente (ETC) ai fini della validazione.
2. Ai fini della validazione, il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti, dai dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione, svolta dall'Ente territorialmente competente, consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, nonché nelle valutazioni e valorizzazioni dei parametri di competenza dello stesso Ente territorialmente competente.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) il Piano Economico Finanziario per l'approvazione di competenza dell'Autorità, nelle forme individuate dalla stessa.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano economico-finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, i valori validati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 13 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,



Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

2. La persona assente per un periodo non inferiore all'anno non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nei seguenti casi:

- servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero;
- degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi e istituti penitenziari;
- militari in carriera assenti per servizio;
- persona per le quali sussista l'obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro;
- studenti che dimostrino di dimorare in altro Comune per motivi di studio di essere assoggettati a TARI nel medesimo Comune; tale agevolazione decorre dalla data della richiesta. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

i) copia del certificato di iscrizione universitaria;

ii) copia del contratto di locazione o altro titolo equivalente;

iii) copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della TARI del Comune di domicilio.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 32, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.



Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio dell'anno di imposta, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.
3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Articolo 17 - Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione



che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.

5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Articolo 19 - Zone transitoriamente non servite dal “Porta a porta” o “Prossimità”

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani attraverso il sistema del “Porta a porta” o “Prossimità”.

2. Nel territorio comunale viene effettuato il sistema di raccolta “Porta a porta” o di “Prossimità”, entrambi con raccolta effettuata entro i 500 metri. Dove non applicato il sistema di raccolta porta a porta e di prossimità viene effettuata la raccolta per mezzo di contenitori stradali. Per “punto di raccolta” si intende il luogo di effettiva fruizione del servizio per ciascuna frazione di rifiuto.

3. Si intendono compiutamente servite tutte le zone del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta porta a porta o la raccolta di prossimità. Si considerano altresì serviti anche tutti gli insediamenti, nei quali la raccolta è effettuata per mezzo di contenitori stradali, la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non è superiore ai 500 metri lineari.

4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

5. Per le utenze di cui al presente articolo, transitoriamente non servite dal “porta a porta” o “prossimità”, bensì per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure:

Tipologia di rifiuto	Riduzione per distanza oltre 500 m	Riduzione per distanza oltre 2000 m
Indifferenziato secco	30%	35%
Umido	15%	20%
Carta	5%	5%
Plastica	5%	5%
Vetro	5%	5%
Max Riduzione Complessiva	60%	70%



6. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

7. Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell'utenza ai sistemi di raccolta dal "Porta a porta" o "Prossimità".

Articolo 20 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

Ulteriori riduzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere determinate dalla delibera consiliare che approva le tariffe del tributo.

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 21 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono le seguenti:

a) riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per gli utenti che aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;

b) fino ad un massimo complessivo pari al sessantacinque per cento (65%) della quota variabile della tariffa, si definisce una riduzione commisurata ai quantitativi di vetro, plastica, alluminio, oli esausti e carta conferiti direttamente dalle utenze domestiche secondo le modalità da indicare con successivo atto amministrativo.

Articolo 22 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;



- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

3. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani (vedi allegato 2) attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.

4. Viene riconosciuto uno sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;

b) risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 250 kg all'anno di rifiuti urbani (imballaggi terziari esclusi);

c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

5. Lo sconto di cui al comma 4 non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.

6. La riduzione viene applicata a congruaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;

b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;

c) copia del registro di carico e scarico;

d) copia dell'autorizzazione ai sensi di Legge dell'impianto di recupero;

e) presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, 445, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).

7. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.

8. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento di rifiuti, il soggetto accertato decade dall'agevolazione per l'intero anno.

Articolo 23 - Riduzioni per cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166.



3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma i, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma I di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.
6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma.
7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
- a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel Piano economico finanziario di cui all'articolo 12 del presente regolamento e dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
12. La presente agevolazione non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 24 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.



2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare apposita comunicazione, con la stessa forma e modalità previste dal presente regolamento per la dichiarazione TARI di cui all'articolo 30. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

3. Unitamente alla comunicazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione ai sensi del comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.

5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

6. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg 30 decorre dall'inizio dell'attività da parte del nuovo gestore.

7. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa ed il TEFA di cui al successivo articolo 28, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Articolo 25 - Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla dichiarazione ISEE, a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

- riduzione del 70% da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;



- riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.

2. La riduzione si applica esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere dichiarate annualmente su apposito modello predisposto dall'ufficio entro la data del 30 settembre.

4. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, il soggetto accertato decade dalla riduzione per l'intero anno.

5. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite entro l'atto di approvazione del preventivo e devono trovare finanziamento in apposite poste del bilancio comunale.

6. Per le utenze domestiche beneficiare delle agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ("bonus sociale per i rifiuti"), la riduzione di cui al comma 1 si applica per il solo eventuale importo eccedente rispetto a quello dell'agevolazione spettante a titolo di "bonus sociale".

Articolo 26 - Cumulo delle riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tassa dovuta.

Articolo 27 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dai commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i..

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);

b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante ricorrente;

c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;

d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;

e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);

f) le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;

g) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 60%.



4. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 28 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) la tipologia di attività effettivamente esercitata.Le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.



Articolo 30 - Termini e decorrenza e contenuto della dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al soggetto gestore relativa:

- a) all'inizio del possesso o detenzione;
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso o detenzione.

2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 684 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;



- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali corredata di relativa planimetria in scala;
 - g) l'indirizzo P.E.C.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente al soggetto gestore o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
8. È fatto obbligo alle società o imprese di presentare la dichiarazione per via telematica o mediante posta certificata.
9. Il soggetto gestore può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.

Articolo 31 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio del possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 32 - Riscossione

1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'emissione.
2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze e tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che



consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 16 maggio e il 2 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l'anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 30 settembre e 2 dicembre, salvo diverse disposizioni in merito previste da provvedimenti di natura legislativa nazionale se più favorevoli per il contribuente.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il soggetto gestore potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in due rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal soggetto gestore per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo come indicato nel precedente articolo 35, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

10. Per le somme liquidate ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento se non versate entro termini, si provvederà alla riscossione coattiva sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792-804, della Legge 27 dicembre 2019, 160.



Articolo 33 - Rimborsi, compensazione e rateizzazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune, come previsto dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti previsti dal comma 5 dell'articolo 32 del presente regolamento.
6. Per le rateizzazioni si applicano le norme previste dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 34 - Gestione e compiti del funzionario responsabile

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) riferiti al presente regolamento sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.
2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.
3. La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di Legge ed ove sia necessario, ogni modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla Legge, dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
4. Il soggetto gestore provvede alla designazione di un funzionario a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.
5. Al Funzionario Responsabile designato quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
 - inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - sottoscrivere i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;



- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

Articolo 35 - Verifiche ed accertamenti

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182, della 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il soggetto gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica al soggetto passivo di avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, a pena di



decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

5. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 36 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 35 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. In caso di denuncia tardiva si applicano le sanzioni al minimo edittale.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 37 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 38 - Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

1. dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE)

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.



ALLEGATO 1

(Allegato L-Quinquies alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2), del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.



ALLEGATO 2

(Allegato L-Quater alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

**Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2),
del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301